



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1721**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Parziale modifica della deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012".

Il giorno **08 Agosto 2012** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MARTA DALMASO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 la Giunta provinciale ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento concernente il finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012.

Nell'allegato 2 parte integrante della suddetta deliberazione contenente i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l'anno 2012, anche su sollecitazione del Consiglio delle Autonomie locali chiamato ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento, sono stati introdotti, con riferimento ai servizi in struttura, ovvero ai servizi residenziali e semiresidenziali, dei parametri omogenei per la definizione e il riconoscimento dei corrispettivi in caso di assenza degli utenti. A seguito dell'adozione del provvedimento per tutti i servizi residenziali e semiresidenziali, la retta in caso di assenza che Comunità e Territorio Val d'Adige sono tenuti a pagare, fin dal primo giorno di assenza, è pari all'80% della retta intera. Nel provvedimento è stata inoltre prevista la possibilità da parte del servizio sociale di chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore dell'utente, in caso di assenza dello stesso per giustificato motivo (es.: ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc), per un periodo non inferiore alle due settimane e non superiore alle quattro.

Già in sede di prima applicazione di tali disposizioni, sono emersi dei problemi legati al termine fissato allo scadere delle quattro settimane di assenza giustificata, periodo oltre il quale il servizio sociale non ha più facoltà di chiedere alla struttura il mantenimento del posto.

Ciò risulta infatti penalizzante per l'utente che ad esempio per motivi di salute deve rimanere degente in struttura ospedaliera per periodi superiori alle quattro settimane, non essendo certo il suo rientro nella struttura nella quale lo stesso risultava precedentemente inserito, con grave pregiudizio per l'utente stesso già in condizione di fragilità sociale che potrebbe essere costretto ad affrontare anche il disagio di un inserimento in una struttura diversa.

Si ritiene pertanto di dover in parte modificare il criterio adottato con la citata deliberazione n. 399, prevedendo che il servizio sociale possa chiedere alla struttura il mantenimento del posto per tutto il tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o nel caso di rientro temporaneo in famiglia, per il periodo di permanenza nella stessa, garantendo alla struttura il pagamento di una retta di assenza.

Si ritiene altresì di confermare la corresponsione alle strutture da parte Comunità/Territorio Val d'Adige per le prime quattro settimane di assenza di una retta giornaliera pari all'80% della retta intera, aumentata al 90% per i primi 3 giorni di assenza nel caso di rientro temporaneo in famiglia; ciò al fine di permettere alle organizzazioni che gestiscono i servizi, e che sono tenute al mantenimento del posto, di coprire i costi fissi che le stesse sostengono anche in caso di assenza dell'utente. Per le eventuali ulteriori settimane, invece, si propone di fissare la retta giornaliera di assenza pari al 70% della retta intera in quanto si ritiene che, in un'ottica di sussidiarietà e di collaborazione tra tutti i soggetti del sistema di welfare, la differenza possano coprirli le organizzazioni con entrate proprie.

Inoltre, alla luce dell'esperienza dei servizi sociali sul territorio, si ritiene di poter inserire nei criteri che in caso di periodi di assenza programmati e predefiniti, previo accordo tra la struttura e il servizio sociale, possa essere mantenuto il posto a favore dell'utente senza la corresponsione di alcuna retta per l'intero periodo, dando nel contempo la possibilità alla struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza, al fine della copertura delle spese di gestione della struttura.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il parere della IV Commissione permanente del Consiglio provinciale espresso nella seduta tenutasi in data 01 agosto 2012;
- visti i pareri dei servizi di staff della Provincia espressi con note prot. n. 408149 di data 16 luglio 2012 del Servizio Semplificazione Amministrativa e prot. n. 421021 di data 23 luglio 2012 del Dipartimento Affari finanziari e programmazione;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie espresso con nota del Presidente del Consiglio stesso prot. n. 738 di data 20 luglio 2012;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato 2 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012 al punto 1.1 e al punto 2.1, nel senso di sostituire, in entrambi i punti, il primo paragrafo dopo la tabella relativa ai corrispettivi e recante:

“Il servizio sociale può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore dell'utente, in caso di assenza dello stesso per giustificato motivo (es.: ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc.), per un periodo non inferiore alle due settimane e non superiore alle quattro settimane. Per detto periodo Comunità/Territorio Val d'Adige sono tenuti al pagamento della retta di assenza pari all'80% della retta intera.”

con il seguente paragrafo:

“Il servizio sociale può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore dell'utente, in caso di assenza dello stesso per giustificato motivo (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, per un periodo non inferiore alle due settimane e non superiore al tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o al tempo di permanenza in famiglia. Per detti periodi di assenza Comunità/Territorio Val d'Adige sono tenuti al pagamento di retta giornaliera di assenza pari all'80% della retta intera per le prime quattro settimane, aumentata al 90% per i primi 3 giorni di assenza nel caso di rientro temporaneo in famiglia, e pari al 70% della retta intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

Per periodi di assenza programmati e predefiniti, previo accordo tra la struttura e il servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore dell'utente senza la corresponsione di alcuna retta per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.”

- 2) di dare atto che le modifiche alla deliberazione n. 399 di data 2 marzo 2012 così come previste al punto 1) si applicano fin dalla data di adozione della medesima delibera;
- 3) di mantenere invariato quant'altro disposto con la deliberazione n. 399 del 2 marzo 2012.

MLM - PH